

PRIVACY/ Provvedimento del Garante. Blindati gli elenchi telefonici e i social network

Partiti, un velo sui finanziatori

Dati utilizzabili solo col consenso scritto e informativa

DI ANTONIO CICCIA

Gli elenchi telefonici e i dati ricavati da social network non sono liberamente utilizzabili per la propaganda elettorale. Velo sui finanziatori, salvo le comunicazioni obbligatorie per legge. A mettere i paletti al trattamento dei dati da parte dei partiti e movimenti politici è il provvedimento generale del garante n. 107 del 6 marzo 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 26 marzo 2014), che esonera una volta per tutte i partiti dall'obbligo di informativa in occasione delle consultazioni elettorali. Ma vediamo di illustrare i punti salienti del provvedimento.

ISCRITTI

Partiti, movimenti, comitati per le «primarie» possono utilizzare senza consenso i dati di aderenti o di cittadini con cui intrattengono contatti regolari. Serve, invece, il consenso scritto per comunicare i dati all'esterno (ad esempio,

ad altri partiti appartenenti alla stessa coalizione) o per diffonderli.

SIMPATIZZANTI

I dati dei simpatizzanti occasionali possono essere utilizzati solo con il consenso scritto dei cittadini e a condizione che abbiano ricevuto una informativa dettagliata. Stessa regola vale per la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati di coloro che erogano finanziamenti e contributi, salvo i casi previsti dalla legge (ad esempio obbligo per i partiti di trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei propri sovventori).

INFORMATIVA

Il partito e il movimento devono dare l'informativa al momento dell'adesione al partito o al movimento politico o prima della raccolta dei dati in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, referendum). Il Garante ha preparato un modello di informativa.

Il Garante, contemporaneamente, ha esonerato in via definitiva partiti, movimenti, comitati e singoli candidati, che fanno propaganda elettorale utilizzando fonti pubbliche, dall'obbligo di rendere l'informativa dal sessantesimo



giorno precedente la data delle consultazioni politiche, amministrative, referendarie o delle «primarie» al sessantesimo giorno successivo. Nel materiale inviato dovrà essere comunque indicato un recapito per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice privacy.

PROPAGANDA ELETTORALE

Mentre sono utilizzabili liberamente le liste elettorali, serve il consenso per sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax. Non possono essere mai utilizzati gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, le liste elettorali già utilizzate nei seggi o in cui vi siano dati annotati dagli scrutatori. Nel caso in cui si avvalgano di società che forniscono liste di nominativi o servizi di propaganda elettorale, i partiti hanno l'obbligo di verificare il corretto trattamento dei dati.

ELENCHI TELEFONICI

I dati personali degli intestatari di utenze pubblicati negli elenchi telefonici non possono essere utilizzati per finalità di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica.

Non si applica la normativa sul registro delle opposizioni.

SOCIAL NETWORK

Non è lecita la raccolta e il successivo utilizzo per l'invio, anche a mezzo e-mail, di messaggi, newsletter e di altro materiale di propaganda elettorale di dati raccolti automaticamente in Internet tramite appositi software; di liste di abbonati ad un provider; di dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività associativa; di dati ricavati da social network, forum o newsgroup; di dati consultabili in Internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.

DATI SANITARI

Non è lecito utilizzare particolari indirizzari o dati raccolti da strutture sanitarie, pubbliche e private, o da singoli professionisti sanitari, nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

© Riproduzione riservata

NOTA DEL MININTERNO

Legittimo piazzare i videogiochi in lavanderia

DI MARILISA BOMBI

È legittimo installare apparecchi per gioco lecito, sia quelli con vincita in denaro sia quelli di puro trattenimento all'interno delle imprese artigiane e, quindi, anche delle lavanderie a gettone.

Lo ha chiarito il ministero dell'Interno, Ufficio per gli affari polizia amministrativa e sociale, con la nota 557/PAS/u/004019/12001(1) del 4 marzo scorso nel rispondere a un comune che su questa specifica questione aveva espresso dubbi a proposito. In via di principio, ha osservato il Viminale, non vi sono preclusioni alla installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno degli esercizi artigianali, ma è necessario, tuttavia, siano rispettate le condizioni prescritte dal Tulpas, con riferimento ai requisiti morali del titolare dell'attività e ai requisiti tecnici dei locali.

Con riferimento agli aspetti tecnici che il locale deve possedere perché sia legittimo il rilascio della licenza (art. 86 del Tulpas), il parere ricorda che la legge impone all'autorità amministrativa di verificare l'idoneità dei requisiti strutturali dei locali ove si intendono installare i giochi. Ciò in quanto il vincolo dell'agibilità è espressamente previsto dal regolamento attuativo del Tulpas, il quale peraltro pone anche l'obbligo della verifica della sorvegliabilità dei locali.

Fermo restando, puntualizza la nota, la personale conduzione dell'attività autorizzata salva la nomina di eventuali rappresentanti. Dal che si deduce che il locale nel quale sono posti i giochi non può rimanere incustodito.

© Riproduzione riservata

BREVI

«La forbice tra numero detenuti e posti disponibili si è dimezzata passando da ventimila a diecimila» per effetto della diminuzione delle presenze in carcere e «con le misure all'esame del Parlamento il gap si può ulteriormente ridurre». Lo ha detto il ministro della giustizia Orlando a Strasburgo. Orlando ha riferito il dato dopo il colloquio a Strasburgo con il segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjorn Jagland. La cifra si riferisce al divario tra la capienza regolamentare delle carceri e la popolazione carceraria: nel gennaio 2013, i detenuti erano 65.700, oggi (in base ai dati della Giustizia) sono 60.800 circa, rispetto alla capienza regolamentare di circa 50 mila posti.

Introducendo di fatto «nuove qualificazioni di sosta tariffata, anche illimitata e indeterminata, non riconoscendo quale sosta limitata o regolamentata quelle già disciplinate e per le quali non si applicherebbero le sanzioni previste dall'articolo 7 comma 15 del Codice della strada non solo non si favorisce la rotazione dei posti disponibili» ma, nella sostanza, si rischia di indurre i cittadini in errore, facendo loro promuovere ricorsi ingiustificati e molto più costosi delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell'orario di sosta consentito. Lo si legge in una lettera inviata dal presidente dell'Anci Piero Fassino al ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi e al ministro dell'Interno Angelino Alfano in merito alla recente posizione sulla sosta tariffata espressa dal Mit.

«Al presidente del consiglio, Matteo Renzi, vorrei consigliare di rivalutare il ruolo delle camere di commercio. Sono strategiche per il rilancio dell'economia e mi auguro che possano essere riformate e inserite nel Jobs act». Lo ha detto il segretario generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi, in un convegno a Trento.

Incidente per distrazione, non va rifatta la patente

La motorizzazione civile non può obbligare l'automobilista a rifare l'esame di guida soltanto perché è andato a sbattere contro il guard-rail mentre impostava il navigatore. E ciò anche se può ritenersi grave la distrazione che ha causato il sinistro, per quanto senza danni alle persone ma solo alle cose: in primis l'auto della signora troppo disinvolta al volante. Il provvedimento di revisione della licenza di guida, infatti, deve essere motivato rispetto alla perdita della capacità di guida e a farlo scattare non basta di per sé una violazione del codice della strada, quando anche clamorosa. È quanto emerge dalla sentenza 144/14, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Liguria.

Lo stop al permesso di condurre l'auto della signora scatta perché «il comportamento di guida» durante il sinistro «fa sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente». A inchiodare la donna è il rapporto della polizia stradale: risultano urti violenti su entrambi i guard-rail ai lati della carreggiata autostradale dopo che la signora ha perso il controllo dell'auto su di un rettilineo per impostare il tragitto sull'apparecchio elettronico. Un distrazione occasionale, che pure poteva costare molto cara alla signora, non può essere ritenuta un indice valido per stabilire che la protagonista del sinistro non sa più guidare una macchina e, dunque, deve sottoporsi di nuovo alla prova di idoneità. Il provvedimento di revisione ex articolo 128 Cds, osservano i giudici amministrativi, incide molto sulle abitudini di vita del destinatario dell'atto. E penalizza soprattutto chi ha bisogno dell'auto per andare a lavorare. Insomma: non si può bloccare la licenza di guida senza verifiche impegnative. Va detto, infine, che le circostanze con le quali si è svolto l'incidente contestato alla signora sul piano astratto potrebbero anche giustificare le conclusioni alle quali è giunta la motorizzazione civile: il punto è che l'amministrazione ricorre a una motivazione astratta senza dare alcuna spiegazione ulteriore.

Inevitabile, dunque, l'annullamento. Spese compensate.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata



La sentenza sul sito
[www.italioggi.it/
documenti](http://www.italioggi.it/documenti)